

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1882

prietario per cadere in questa categoria nei circondari delle bonificazioni, trovando lo Stato che viene a trasformarmi il terreno. Io ho vissuto abbastanza in mezzo alle opere di bonificazione per sapere come vanno queste cose, e specialmente nei rapporti tra proprietari e Stato. Io ho sempre visto che chi ci va di mezzo è lo Stato, e che il proprietario arricchisce.

Il proprietario della palude, che abbia avuta qualche estensione ragguardevole bonificata, se ha ottenuto qualche cosa, ha ottenuto di arricchire, e non mai di rovinarsi.

Voci. È vero! è vero!

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ROMANIN-IACUR, relatore. Io desidero solo soggiungere, a maggiore tranquillità dell'onorevole Roncalli, che nel Veneto si sono bonificati circa 100,000 ettari senza concorso di un centesimo da parte dello Stato, il quale ha contribuito solamente nelle valli veronesi ed ostigliesi con un decimo della spesa. E nelle valli veronesi i terreni di prima categoria pagano oltre 50 lire per ettaro d'imposta consorziale, e dovranno pagare ancora per molti anni un simile tributo. Ora dico ciò perchè assolutamente credo che le disposizioni recate dalla presente legge siano talmente favorevoli ai proprietari, che tutti i proprietari (ripeterò la frase del ministro) che tutti i proprietari potrebbero desiderare di aver paludi che cadessero nella prima e arrivo anche a dire nella seconda categoria. Perchè abbiamo esempi di larghissimi territori bonificati per la sola iniziativa privata, senza i vantaggi recati ai proprietari da questa legge. E nel seno della Commissione c'era chi anzi sosteneva che si dovesse togliere dal disegno di legge la facoltà di cedere il proprio fondo al consorzio, citando l'esempio che, appunto nel Veneto, si erano bonificati coattivamente dei terreni, senza che questo fatto, di non poter cedere al consorzio i terreni, avesse recato notevoli rovine.

Io non affermo che nessun proprietario non si sia potuto trovar male; ma la larga esperienza ci ha dimostrato che non si sono verificate certo grandi rovine. Quindi spero proprio che l'onorevole Roncalli potrà votare con tranquilla coscienza questa legge; e, quando saremo arrivati in fine, vedrà che tutti i suoi dubbi saranno completamente cessati. *(Ai voti!)*

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento dall'onorevole Nervo, e non essendovi altri oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 5. Lo rileggo:

« Le opere di 1^a categoria si eseguono dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari, e da questi ultimi sono mantenute.

« Le opere di 2^a categoria si eseguono e si mantengono dai proprietari isolatamente o riuniti in consorzio.

« Per la classificazione, costruzione e manutenzione delle strade servono le prescrizioni del titolo 2^o della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865. »

(È approvato.)

« Art. 6 *(aggiunto)*. Nelle spese per le bonificazioni le provincie, i comuni ed i proprietari sono chiamati a contribuire per due motivi, secondo che i territori od i terreni a loro appartenenti sono posti entro il perimetro della bonificazione o fuori del perimetro stesso, ma dalla bonificazione risultino avvantaggiati nei riguardi agricoli od igienici.

« Nel primo caso sono tenuti a contribuire come interessati, nel secondo come senzienti beneficio ed in ragione del beneficio medesimo.

« Analogamente sono chiamati a contribuire i proprietari di opifici che vengono avvantaggiati dalle opere di bonificazione. »

L'onorevole Sciacca della Scala ha facoltà di parlare.

SCIACCA DELLA SCALA. Trovo lodevole l'intendimento della Commissione di voler far contribuire alle spese di bonificazione, anche i proprietari e i comuni e le provincie che sono fuori del perimetro della bonificazione medesima, però mi pare che questa disposizione così specializzata, non possa avere una pratica attuazione.

Infatti si parla di terreni avvantaggiati nei rapporti agricoli od igienici, in modo che per ogni bonificazione vi sarà la questione se anche per la sola parte igienica si debba o no corrispondere una contribuzione.

Ora io domando: come si misura questa bontà d'aria acquistata? Ciò è facile per i rapporti agricoli; poichè facilmente si potrà vedere se un terreno siasi o no avvantaggiato da una bonificazione; ma per i rapporti igienici come si farà, ripeto, a misurarne il grado? Come si farà a dividere la spesa in proporzione di questo grado? Quindi io, ripeto, trovando lodevolissima l'aggiunta di quest'articolo che introduce il principio che anche i proprietari che sono fuori del perimetro della bonificazione, debbono pagare qualche cosa per i vantaggi che ne risentono, propongo che siano tolte le parole « nei riguardi agricoli ed igienici, » e che resti solamente il concetto che si pagherà un contributo su quei terreni che risentiranno dei vantaggi.

PRESIDENTE. L'onorevole Lanzara ha facoltà di parlare.

LANZARA. A proposito di quest'articolo io farei la proposta di cancellarlo, e ritornare così al progetto ministeriale, nel quale non vi si legge, impe-